



N. 4178 Reg. Sent. 2004

REPUBBLICA ITALIANA

N. 750 Reg. Ric. 2003

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Sezione Terza, ha
pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso **n.750 del 2003** proposto da **Giannini Luigi Maria** in proprio e
da **Giannini Carmela, Giannini Gaetano Mario e Giannini Raffaele**,
rappresentati e difesi dall'Avv. Luigi Maria Giannini e dall'Avv. Pasquale
Nasca, elettivamente domiciliati in Bari, Viale Luigi Einaudi, n.29 presso
l'Avv. Adriano Buzzanca;

CONTRO

il Comune di Barletta, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso
dall'Avv. Rossana Monica Danzi e dall'Avv. Domenico Cuocci Martorano,
elettivamente domiciliato in Bari, alla Via Davanzati, n.33 presso l'Avv.
Raffaele de' Robertis;

la Curatela fallimentare della società Lian s.r.l., in persona del Curatore
Avv. Vito Francavilla, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

dell'ordinanza del Sindaco di Barletta n.7236 dell'11.3.2003, notificata il
7.3.2003

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Barletta;

Vista la Ordinanza cautelare 19 giugno 2003, n°466;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore, alla camera di consiglio del 24.6.2004, il Cons. Doris Durante;

Uditi, l'Avv. Luigi Maria Giannini e l'Avv. Domenico Cuocci Martorano;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

FATTO E DIRITTO

1.- Con ordinanza contingibile ed urgente notificata il 14.3.2003, il Sindaco di Barletta ordinava alla Curatela fallimentare della società Lian s.r.l., ai sigg. Giannini Carmela, Giannini Gaetano Mario, Giannini Maria e Giannini Raffaele, ognuno per i propri diritti ed in solido tra tutti *“di rimuovere con immediatezza i fusti contenenti materiale chimico depositati nel capannone sede della ditta G.I.G., di avviarli allo smaltimento e/o allo staccaggio in locali idonei, nel rispetto della vigente legislazione in materia di gestione dei rifiuti pericolosi, ovvero...al riutilizzo come materia prima presso altre industrie...”*;

2.- Con atto notificato il 9.5.2003, depositato il 29 detti, i Giannini hanno impugnato la ordinanza, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:

- 1) violazione e falsa applicazione dell'art.50 e 54, d.lgs. 267/2000 e dell'art.97 Cost.; eccesso di potere, in quanto l'ordinanza sarebbe stata emanata dal Vice Sindaco e non dal Sindaco, unico soggetto competente;
- 2) eccesso di potere per travisamento dei fatti ed erronea valutazione; difetto dei presupposti, in quanto i ricorrenti non sarebbero né proprietari, né possessori, né detentori qualificati dell'area coinvolta dall'incendio e interessata dalla ordinanza di rimozione, avendo i

medesimi soltanto proposto al Tribunale di Trani un concordato fallimentare per rilevare il cespite di proprietà della fallita Lian s.r.l., concordato che, sebbene omologato nell'anno 2000, non sarebbe ancora concluso per la pendenza di situazioni che ne potrebbero comportare la revoca ai sensi dell'art.137 della legge fallimentare, sicché unico soggetto tenuto alla bonifica sarebbe la curatela fallimentare Lian, effettiva detentrica dell'immobile.

3.- Il Comune di Barletta, costituitosi in giudizio, ha chiesto la reiezione del ricorso.

4.- Con ordinanza 466/2003 del 19.6.2003 il Tribunale ha respinto la istanza cautelare; la decisione è stata confermata in appello (Cons. St., V, ordinanza n.3170/2003).

5.- Le parti hanno depositato memorie difensive ed alla pubblica udienza del 24.6.2004, la causa è stata assegnata in decisione.

6.- Il ricorso è infondato e va respinto.

7.- In ordine all'asserito difetto di competenza del vice sindaco ad adottare provvedimento contingibile ed urgente, in quanto atto appartenente alla competenza esclusiva del sindaco quale ufficiale di governo, va osservato che le relative funzioni possono essere delegate per il caso di assenza od impedimento del sindaco.

Nel caso de quo, essendo il sindaco impedito, le relative funzioni sono state espletate dal vice sindaco competente giusta delega dei poteri conferita con provvedimento del sindaco prot.7695 del 5.3.2003.

8.- In ordine al difetto di legittimazione dei ricorrenti ad essere destinatari dell'ordine di rimozione dei fusti contenenti sostanze chimiche, va osservato

che l'ordine non poteva che essere rivolto a chi aveva la disponibilità del bene, cioè alla curatela fallimentare e ai ricorrenti assuntori del concordato fallimentare.

L'ordine, infatti, prescinde da eventuali responsabilità non avendo finalità afflittive e/o sanzionatorie, bensì ripristinatorie, in quanto diretto alla adozione di interventi idonei ad eliminare tempestivamente la situazione di pericolo.

Ne consegue che il provvedimento, di regola, va diretto al proprietario che per il suo status ha la disponibilità del bene, il quale può poi eventualmente rivalersi sui responsabili (TAR Marche, 16 aprile 1999, n.452; TAR Friuli Venezia Giulia, 26 gennaio 1998, n.142; 24 novembre 1998, n.1459; Cons. St., V, 13 febbraio 1998, n.156).

Deve ritenersi, pertanto, legittimo il provvedimento notificato ai soggetti che o a titolo di proprietà o ad altro titolo avevano la disponibilità del bene da bonificare: cioè la curatela della società Lian s.r.l. ed i ricorrenti che, nelle more si erano proposti come assuntori del fallimento, successivamente definito con sentenza omologata n.105/2000 con passaggio di beni ai Giannini assuntori del concordato.

9.- Va osservato che l'effetto traslativo della proprietà in capo all'assuntore del concordato fallimentare si verifica con il passaggio in giudicato della sentenza che omologa il concordato (Cass. civ., sez.I, 4 settembre 2002, n.12862).

La necessità degli adempimenti cui è tenuto l'assuntore del concordato e che in ipotesi di inadempimento giustificano la risoluzione del medesimo a

norma dell'art.137, regio decreto 16 marzo 1942, n.267 non impediscono l'effetto traslativo della proprietà in capo all'assuntore.

La previsione della risoluzione ex art.137 cit., per inadempimento dell'assuntore agli obblighi connessi al concordato fallimentare, evidenzia in maniera inequivoca che il concordato si perfeziona a tutti gli effetti nel momento del passaggio in giudicato della sentenza di omologazione e che la mancata osservanza degli obblighi non impedisce l'effetto traslativo della proprietà ma opera, eventualmente, quale causa di risoluzione.

In tal senso è la giurisprudenza maggioritaria della Corte di Cassazione secondo la quale *“nel caso in cui la sentenza di omologazione del concordato disponga la vendita di tutti i beni inventariati all'assuntore, rimettendo al giudice delegato di adottare eventuali provvedimenti di esecuzione, il trasferimento dei beni del fallimento nel patrimonio dell'assuntore trova il suo titolo, diretto e immediato, esclusivamente nella sentenza di omologazione, rispetto alla quale eventuali provvedimenti integrativi o attuativi del giudice delegato – ivi compresa la specifica descrizione dei beni trasferiti necessaria per la trascrizione – si pongono come atti meramente esecutivi, pienamente consentiti, ed anzi dovuti dal giudice delegato nell'esercizio del potere – dovere di sorvegliare l'esecuzione del concordato, finché questo non abbia ricevuto integrale attuazione, anche dopo l'adozione del decreto di cui all'art.136, co.2, l. fall.”* (Cass. Civ., sez.II, 8 novembre 2002, n.15716).

Nel caso in questione, la sentenza di omologazione del concordato fallimentare n.105/2000, emessa dal Tribunale di Trani, è passata in giudicato come da relativa attestazione del giudice delegato del fallimento

Lian s.r.l. del 23.4.2002, sicché la proprietà del bene oggetto della ordinanza contingibile ed urgente deve ritenersi passata sin dalla omologazione della sentenza in capo ai Giannini, a nulla rilevando che sui medesimi gravino adempimenti non ancora assolti (l'inadempimento come detto può determinare solo l'effetto risolutivo di un acquisto già verificatosi).

Né appare di diverso orientamento la sentenza (Cass. Civ., sez.I, 27 maggio 1987, n.4715) citata dalla ricorrente, atteso che nella predetta sentenza, la questione del passaggio della proprietà è vista sotto il diverso profilo della destinazione delle attività dei beni compresi nel fallimento al buon fine del concordato.

In tale sentenza si afferma testualmente *“Nel concordato con assuntore, caratterizzato dalla esdebitazione del fallito e dalla cessione dei beni all’assuntore in corrispettivo dell’accollo da parte sua dei debiti che fanno carico al fallito, la sentenza che omologa il concordato attua (..) il trasferimento dei beni all’assuntore”*. Aggiunge che *“deve comunque escludersi un reingresso medio tempore del fallito nella titolarità o disponibilità dei beni caduti nel fallimento: i quali continuano ad essere gravati dal vincolo e dalla destinazione in favore della massa dei creditori fino alla completa esecuzione del concordato, anche se per effetto di valida clausola del concordato il trasferimento dei beni all’assuntore risulti differito e subordinato all’esecuzione da parte sua degli obblighi cui si è assoggettato”*.

10.- In conclusione, essendo i ricorrenti proprietari del bene in quanto assuntori del concordato fallimentare e, comunque, essendo i medesimi

nella disponibilità del bene, devono ritenersi legittimi destinatari del provvedimento sindacale.

11.- Per le ragioni esposte il ricorso deve essere respinto.

12.- Le spese e competenze di giudizio possono essere compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sezione Terza,
definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.

Compensa spese e competenze di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 24.6.2004, con
l'intervento dei Magistrati,

Amedeo Urbano Presidente

Doris Durante Consigliere est.

Raffaele Greco Referendario.